



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 76 del 31/03/2021

Oggetto: COMUNE DI LANGHIRANO. ESPRESSIONE DELL'INTESA SULLA VARIANTE IV AL PSC ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. N° 39 DEL 29/07/2020, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) DELLA L.R.24/2017 E PARERE MOTIVATO DI VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 E DEL D.LGS. N. 4/2008.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

che il Comune di Langhirano è dotato di un Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 4.7.2011, di un Piano Operativo Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.04.2014 (scaduto), nonché di un Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.11.2011;

che il Comune, con l'approvazione del Documento Preliminare con delibera di G.C. n. 27 del 26.2.2020, successivamente modificato, integrato e approvato con atto di G.C. n. 72 del 17.6.2020, iniziava la procedura approvativa della variante in oggetto;

che le conferenze di pianificazione si sono svolte in data 3.3.2020 e 24.6.2020 senza addivenire all'accordo di pianificazione;

che il Documento Preliminare evidenziava essenzialmente modeste modifiche al PSC vigente in termini di aumento del territorio urbanizzabile e di perfezionamento della copertura boschiva;

che in tali conferenze emergevano le problematiche relative alle modifiche boschive, all'ampliamento produttivo in fregio al T. Parma (poi non riconfermato) e sulla nuova area residenziale a Calicella, un ambito di tutela paesaggistico ambientale del PTCP;

CONSTATATO

che successivamente, con atto di Consiglio Comunale n° 39 del 29/07/2020, veniva adottata - ai sensi dell'art.32 della L.R. 20/2000 s.m.i., la quarta Variante al Piano Strutturale Comunale;

che in data 6.8.2020 il Comune trasmetteva gli atti della citata variante alla Provincia per l'espressione delle riserve;

che la variante adottata trasmessa ricalcava i temi del Documento Preliminare con l'eccezione dell'area citata in fregio al T. Parma non riconfermata in fase di adozione;

che le modifiche riguardavano specificamente:

- 1) Ampliamento dell'Ambito a destinazione residenziale individuando un nuovo sub ambito ARI 13 in località Calicella per una superficie complessiva di 3870 mq.;
- 2) Trasformazione di un'area classificata come Sub-Ambito consolidato a prevalente funzione artigianale ed industriale (art.104.1) in Sub-Ambito residenziale verde da tutelare (art.101.6) finalizzata al recupero di un edificio produttivo dismesso, con ampliamento dell'area di pertinenza del nuovo insediamento all'ambito agricolo posto ad ovest per una superficie di 1.950 mq.;
- 3) Ampliamento dell'area di pertinenza di un edificio esistente in località Torrechiara per una estensione complessiva di mq 625.;
- 4) Modifica della zona di tutela del sistema forestale e boschivo in località Quinzano a seguito di verifica dello stato dei luoghi. L'assenza del bosco è confermata dalla relazione agronomica allegata e dalla nuova carta forestale della Regione Emilia - Romagna;
- 5) Modifica della zona di tutela del sistema forestale e boschivo in località Pastorello a seguito di verifica dello stato dei luoghi. La relazione agronomica allegata evidenzia come la vegetazione presente risulti essere il relitto di un precedente giardino urbano, attualmente in stato di abbandono;
- 6) Modifica della zona di tutela del sistema forestale e boschivo in località Cozzano a seguito di verifica dello stato dei luoghi. L'assenza del bosco è confermata dalla relazione agronomica allegata e dalla nuova carta forestale della Regione Emilia - Romagna;
- 7) Modifica della zona di tutela del sistema forestale e boschivo in località Case Belli a seguito di verifica dello stato dei luoghi. L'assenza del bosco è confermata dalla relazione agronomica allegata e dalla nuova carta forestale della Regione Emilia - Romagna;
- 8) A seguito dell'incremento del territorio urbanizzabile conseguente alle modifiche in aumento si procedeva alla rimodulazione territoriale dell'ambito DR3 già contenuto negli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC e RUE) e alla sua parziale classificazione quali Zona di particolare interesse paesaggistico - ambientale, con conseguente diminuzione della superficie urbanizzabile complessiva nel territorio comunale;
- 9) Modifica del perimetro dello strumento attuativo relativo ad un'area a destinazione produttiva in località Pilastro e conseguente individuazione dell'ambito DP4 - Ambito di trasformazione per insediamenti a prevalente funzione produttiva e terziaria di rilievo comunale;

CONSTATATO INOLTRE

che ARPAE ha inviato il parere (SAC/25988/2020 - prot. Provincia n. 23658 del 20.10.2020) nel quale si evidenzia la mancanza di un quadro organico degli obiettivi generali perseguiti e la carenza - nella VALSAT - delle conseguenti valutazioni dei benefici attesi dalla variante, rispetto agli impatti delle modifiche puntuali, nonché la valutazione negativa sull'area di Calicella e perplessità sull'area di declassificazione lungo la pedemontana a Pilastro (ambito DR3);

che AUSL ha inviato il parere n. 21604 del 2.4.2020 nel quale si evidenzia un parere sostanzialmente favorevole con raccomandazioni per un'area (Molino Fabiola) già stralciata dalla variante;

che la Provincia esprimeva le proprie "riserve" con D.P. n. 266 del 11.12.2020;

che in tale atto, in merito alla previsione residenziale a Calicella, esprimeva un parere negativo dettato dall'ubicazione esterna al T.U. e in contrasto con quanto disposto dell'art 14 del PTCP " zone di interesse paesaggistico ambientale";

che in merito alle previsioni in loc. Torrechiara n. 5 e 6 si chiedeva una verifica di compatibilità delle stesse con le determinazioni del Piano di Riassetto Paesaggistico per le zone contermini al Castello di Torrechiara;

che in merito alle variazioni alle zone boscate si riteneva che le stesse potessero rientrare in modo più congruo, con i loro approfondimenti, nella fase di formazione del PUG;

che rispetto alla modifica n.8 (stralcio della parte edificabile corrispondente alla fascia di rispetto stradale lungo la S.P. Pedemontana al Pilastro) si riteneva opportuna una valutazione tecnica in risposta all'osservazione espressa nel parere di ARPAE-SAC n.25988/2020;

infine, preso atto del richiamato parere di ARPAE-SAC, si richiamava la necessità di un'integrazione della ValSAT in riferimento a:

- rapporto tra obiettivi generali della variante e conseguenti valutazioni dei benefici attesi, con particolare riguardo alla definizione degli impatti e conseguenti soluzioni mitigative;
- coerenza delle trasformazioni proposte rispetto agli obiettivi di riduzione della dispersione insediativa, ed in particolare rispetto alle nuove indicazioni della LR 24/2017;

che con atto n. 94 del 23.12.2020 il Comune controdeduceva alle riserve della Provincia;

che in tale atto emergeva l'accoglimento delle riserve provinciali, con lo stralcio dell'ARI13 di Calicella e che le modifiche citate (a Torrechiara recupero di un insediamento produttivo dismesso e riconoscimento di un area pertinenziale) risultavano in linea con il Piano di riassetto paesaggistico adottato;

che le valutazioni richiamate relative ai citati pareri ARPAE e AUSL, inclusa quella relativa alla modifica 8, risultano risolte nell'ambito delle controdeduzioni comunali nelle quali si afferma che in sede di redazione del nuovo Piano Urbanistico generale (PUG), che il comune di Langhirano si appresta a predisporre in coordinamento con gli altri comuni dell'Unione Appennino Parma Est, sarà fatta un'ampia valutazione sui temi ambientali sollevati da ARPAE;

che nel periodo del deposito sono pervenute al Comune n. 8 osservazioni di privati che non hanno comportato nuove previsioni nel piano controdedotto (di cui 3 respinte, 1 parzialmente accolta e 4 accolte);

DATO ATTO

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che, pur abrogando la

previgente L.R. 20/2000, ne fa salve le procedure consentendo ai Comuni, nel periodo transitorio, di dare attuazione alla pianificazione urbanistica vigente e di apportare alla stessa variazioni indispensabili, applicando la normativa previgente;

che in particolare l'art. 4 comma 4 lett. a) consente ai Comuni di avviare e approvare varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, quale la variante in esame, che pertanto può seguire il proprio iter con la procedura di cui alla L.R. 20/2000;

CONSIDERATO

che la Variante in esame risulta coerente con la pianificazione comunale, nonché con il PTCP e la LUR vigenti;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, esaminati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT (comprensivo di Sintesi non Tecnica) elaborato dal Comune, preso inoltre atto dei pareri di ARPAE e AUSL, ritiene di poter esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e smi e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008;

che, preso atto dei contenuti della Variante al PSC in esame, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità della stessa con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermo restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n. 19/2008 e D.M. 17 gennaio 2018;

SENTITO il Consigliere delegato Gian Paolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere l'intesa sulla variante IV al PSC del Comune di Langhirano, adottata con delibera n. 39 del 29.7.2020, ai sensi 32 della L.R. 20/2000 e dell'art. 4 comma 4 ;

di esprimere ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e smi e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla variante urbanistica del Comune di Langhirano adottata con delibera n. 39 del 29.7.2020;

di trasmettere, anche ai sensi dell'art.16 del D. Lgs 152/06, copia del presente decreto al Comune di Langhirano per i provvedimenti conseguenti; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9

del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1085 /2021** ad oggetto:

" COMUNE DI LANGHIRANO. ESPRESSIONE DELL'INTESA SULLA VARIANTE IV AL PSC ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. N° 39 DEL 29/07/2020, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) DELLA L.R.24/2017 E PARERE MOTIVATO DI VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 E DEL D.LGS. N. 4/2008. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 30/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale